

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

BORELLI Elisa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**32203** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 82235 dell'agente contabile Maria Rosa Pavanello, consegnatario delle azioni del Comune di Mirano (VE) per il periodo 1.1.2022/24.06.2022, depositato il giorno 12 giugno 2023;

Vista la relazione n.449/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 17 settembre 2024;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Uditi all' udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con l'assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita e il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Maurizio Mozzato per il Comune di Mirano, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 449 in data 17 settembre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 82235 reso da Maria Rosa Pavanello, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Mirano (VE), relativo al periodo 1 gennaio/24 giugno 2022.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dal Sindaco uscente Maria Rosa Pavanello e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Il valore complessivo dei titoli azionari e delle partecipazioni di proprietà dell'Ente al 01/01/2022 esposto nel conto era pari a € 4.671.280,00, corrispondente a quello riportato nel conto riferito all'esercizio precedente (conto n. 77522), mentre quello alla data del 24 giugno 2022 era pari a zero, e corrispondente al valore inziale del conto del consegnatario subentrante depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 11/05/2023 (n. 82234).

Osservava il Magistrato che il valore dei titoli azionari e delle partecipazioni esposto non concordava con quanto indicato (euro 4.673.878) nel conto del Patrimonio dell'Ente e nel prospetto riepilogativo delle società partecipate dall'Ente nell'esercizio 2022, trasmesso a seguito di richiesta istruttoria il 09/09/2024 nel quale sono ricomprese C.E.V. e SE.RI.MI. SRL, non presenti nel conto in esame.

Trattandosi di ultima gestione dell'agente (di fatto, discendendo la custodia dei titoli dalla qualità di Sindaco *pro tempore*), agli atti risultava depositato il verbale di passaggio di gestione.

Il Magistrato rimetteva, quindi, il conto all'esame del collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3 lett. d) c.g.c..

Con decreto presidenziale in data 20 settembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 16 gennaio 2025.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 18 ottobre 2024.

In data 24 dicembre 2024, il Comune di Mirano depositava una memoria con la quale precisava che nel conto giudiziale erano state inserite le sole partecipazioni azionarie di cui l'Ente possedeva materialmente i titoli.

All'odierna udienza, nessuno per l'agente, il Pubblico Ministero riteneva non superate le criticità esposte nella relazione e concludeva per l'irregolarità del conto.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/24 giugno 2022, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Mirano, ultima gestione del Sindaco Maria Rosa Pavanello, cessato dall'incarico per fine mandato.

Il Magistrato istruttore ha rilevato la non corrispondenza dei dati esposti dal conto con quelli del conto del patrimonio dell'Ente e tale discrepanza deriva, come confermato dal Comune nella memoria depositata, dalla mancata inclusione nel conto delle partecipazioni in C.E.V. (che, come si evince dal sito istituzionale, *"è un Consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica, specializzato nel fornire soluzioni innovative per le attività delle*

Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di gestione improntati all'efficienza e al risparmio") e in SE. RI. MI. S.r.l. (SERVIZI RIUNITI MIRA è costituita in forma di società a responsabilità limitata, tra il COMUNE DI MIRA (VE) che ne detiene il 51% delle quote societarie e soci pubblici e privati che detengono il restante 49%. Camst Soc. Coop 46,54%, Comune di Mirano 2% e Farmacia Cooperativa di Bologna 0,46%: il dato è tratto - anche in questo caso - dal sito della società, stante la carenza informativa sul punto nelle relazioni trasmesse dal Comune in esito alle richieste istruttorie).

Va osservato, a tal proposito, che "*i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, a tenore dell'articolo 20, lettera c), del R.D. n. 827/1924 (cfr., Sez. Giurisd. Abruzzo, n. 89/2015). Si tratta di una disposizione applicabile agli Enti locali in virtù dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 267/2000 (come già precisato da questa Sezione con sentenza n. 162/2021), ma, inequivocabilmente, anche alle Regioni, essendo la stessa, come ben precisato dalla giurisprudenza di legittimità, espressione di un principio di rango costituzionale*" (Sez. Piemonte, ord. n. 22/2022 che richiama, su quest'ultimo punto, Cass. SS.UU. ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007).

Di conseguenza anche il giudizio sul conto della relativa gestione si configura, pertanto, come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost. nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo restando esclusi,

pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell'Ente (Sez. Toscana n. 127/2020).

Facendo applicazione di tali principi l'omessa scritturazione nel conto della quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Mirano in SE.RI. MI s.r.l. (dalla quale deriva la qualità di socio in capo all'Ente e la titolarità dei connessi diritti partecipativi) costituisce irregolarità non sanabile.

Analoghe conclusioni debbono trarsi anche con riferimento alla titolarità della partecipazione nel Consorzio C.E.V. che, come si desume dalla lettura dello Statuto (consultabile sul sito istituzionale del Consorzio, Sezione Società Trasparente), conferisce poteri di voto (*per capita*, a prescindere dalla misura della partecipazione) in assemblea, che esprime anche l'"Organismo per il controllo analogo" a cui il Consorzio è soggetto.

Rileva, inoltre, il Collegio che il conto presenta un ulteriore profilo di irregolarità, dal momento che espone un valore finale delle partecipazioni a fine gestione pari a zero, che - come peraltro confermato dal Responsabile del Servizio Finanziario in udienza - è stato indicato in quanto si è ritenuto che, essendo intervenuto il passaggio delle consegne, alla data del 24 giugno 2022 l'agente cessante non avesse più la detenzione delle partecipazioni e si fosse verificata una variazione in diminuzione che determinava l'azzeramento dei valori del conto.

Tale giustificazione, tuttavia, non sembra coerente con quanto emergente dal conto dell'agente subentrante, Tiziano Baggio (n. 82234), che apre, a zero e porta il valore finale al 31.12.2022 pari a quello inziale al 1.1.2022 esposto nel conto in esame.

Seguendo il ragionamento esposto dall'Ente, essendo le partecipazioni passate in consegna all'agente subentrante, il valore di apertura del conto non avrebbe mai potuto essere a zero, ma al contrario essere positivo e corrispondente ai valori oggetto di rilevazione.

Il criterio di cui è stata fatta applicazione è, in ogni caso, evidentemente erroneo e non trova giustificazione alcuna nelle disposizioni applicabili al caso in esame.

L'art. 29, ultimo comma, del R.D. n. 827/1924 (che, in virtù del richiamo di cui all'art. 93 del TUEL, trova applicazione anche per gli agenti degli enti locali) dispone, con riferimento ai conti dei consegnatari, che "*I consegnatari dei diritti ed azioni indicati alla lettera c) dell'articolo 20 rispondono anche delle variazioni che subiscono i crediti loro affidati*" e da tempo la Corte di Cassazione ha chiarito che "*il giudizio (di conto) non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti*" (SS.UU. n. 7390/2007).

Ne deriva che, anche qualora la gestione sia relativa ad un periodo inferiore all'esercizio, il conto deve esserne rappresentativo ed esporre i valori (e le, eventuali, relative variazioni) rilevati tanto all'inizio della gestione quanto alla sua conclusione, valori che, infatti, debbono essere indicati non solo nel conto del subentrante, ma anche nel relativo verbale di passaggio delle consegne, quale accertamento della consistenza dei beni passati in custodia (sul punto, cfr. Sez. Veneto. n. 263/2024).

Il conto sottoposto all'esame del Collegio non può, quindi, essere dichiarato regolare.

2. Quanto al deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo*

di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Nel caso in esame la relazione depositata, che si limita a dare atto dell'avvenuta presentazione e parificazione dei conti, esponendone i dati principali, appare inidonea, sotto il profilo contenutistico, a dare compiuta evasione all'adempimento.

3. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32203** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Maria Rosa Pavanello in relazione al conto giudiziale n. 82235 depositato il giorno 12 giugno 2023, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 16/04/2025

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo